

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE

DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI COLONNA

Premessa

Il Comune di Colonna istituisce il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCR), come previsto dall'art. 5 Bis dello Statuto Comunale e si ispira ai principi sanciti:

- dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia ed Adolescenza, promulgata dall'ONU il 20.11.1989 e ratificata dal Parlamento italiano il 27.05.1991.
- dalla L.285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

L'obiettivo è di educare le nuove generazioni alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all'impegno nella comunità, per rendere i giovani protagonisti nel confronto di opinioni ed idee attraverso l'elaborazione di proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio e della Città.

Il CCR rappresenta uno strumento di partecipazione dei ragazzi alle decisioni di competenza del Comune.

È altresì utile agli adulti per conoscere ed approfondire il punto di vista dei giovani sulla Città e sulle politiche di sviluppo.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) rappresenta uno degli istituti di partecipazione all'amministrazione comunale più innovativi degli ultimi anni e mira ad un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio attraverso una partecipazione libera, autonoma e non vincolata a schematismi partitici o politici.

E' fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con:

- i coetanei che li hanno delegati, mantenendo vari canali di comunicazione, sia per ricevere suggerimenti che per informarli delle decisioni adottate.
- gli adulti e in particolare con i colleghi del Consiglio Comunale degli adulti.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si propone di:

- Rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi.
- Affrontare e tentare di risolvere i problemi dei ragazzi.
- Imparare a collaborare tra ragazzi e con gli adulti.
- Dare voce ai bisogni di ogni fascia di età.
- Preparare i ragazzi ad una cittadinanza consapevole e a maturare un senso di appartenenza al proprio Paese.

- Il funzionamento del CCR scaturisce dalla fattiva collaborazione tra la Scuola e il Comune.

Art. 1 - Finalità

1. In applicazione dell'art. 5 Bis dello Statuto Comunale ed allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, è istituito nel Comune di Colonna il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione.

Art. 2 - Competenze

1. Il CCR delibera, in via consultiva, in materia di politica ambientale, sport, lavoro e tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, scuola, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF e con le associazioni che si occupano di diritti dell'infanzia.
2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
3. Esso esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale e a tale scopo, può richiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile all'espletamento delle proprie funzioni.
4. Il CCR può richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale (adulti) argomenti attinenti alle materie di sua competenza.
5. L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nel proprio bilancio annuale un budget a favore del CCR.
6. Il budget a disposizione è gestito autonomamente dal CCR, ed è autorizzato dal Sindaco, o suo delegato, per realizzare le finalità previste al comma 1 del presente articolo.
7. Il CCR può essere chiamato a collaborare nella gestione di propri progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Composizione

1. Il CCR è costituito dal Sindaco e da n. 14 consiglieri.
2. Il CCR resterà in carica 2 anni.
3. La decadenza del Sindaco implica la decadenza dell'intero CCR.
4. I componenti il CCR resteranno in carica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, anche se di classe diversa da quelle aventi diritto di voto e di elezione.

Art. 4 - Elezione

1. Hanno diritto al voto i ragazzi frequentanti le classi quarta e quinta elementare (scuola primaria)

ed i ragazzi frequentanti la scuola media (scuola secondaria di primo grado) dell'I.C. "T. Gulluni" di Colonna.

2. Possono essere eletti Consiglieri i ragazzi frequentanti le classi, quarta e quinta elementare (scuola primaria) prima e seconda media (scuola secondaria di primo grado) dell'I.C. "T. Gulluni" di Colonna.

3. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto Scolastico interessato del Comune di Colonna e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche.

4. Entro il giorno 20 del mese di Ottobre di ogni due anni vengono presentate, presso la direzione dell'Istituto Comprensivo di Colonna, le candidature a Sindaco e a consigliere per il CCR. A tale candidatura dovrà essere allegata l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale.

5. Possono essere presentate una o più liste; ogni lista deve essere composta da un numero di candidati consiglieri compreso tra i 10 e i 20 elementi, che sia rappresentativa sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado (come previsto dal comma 2 del presente articolo), in modo proporzionale tra le varie classi, e che tenga conto dell'opportunità di partecipazione sia dei ragazzi che delle ragazze in egual misura, più il capolista, candidato Sindaco, con indicazione della scuola e della classe di appartenenza.

6. Successivamente alla presentazione delle liste (intorno al 25 ottobre) si apre la campagna elettorale che dura dieci giorni.

7. L'istituto comprensivo di Colonna disciplina al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.

8. Le votazioni si svolgono alla fine della campagna elettorale, entro la settimana successiva alla conclusione della stessa, in data stabilita dal Dirigente Scolastico della scuola di Colonna. Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno nei seggi costituiti presso l'istituto comprensivo di Colonna.

9. Il seggio elettorale sarà presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato; lo stesso nominerà quattro componenti della commissione elettorale e proclama, all'esito, gli eletti. Eventuali contestazioni potranno essere inoltrate per iscritto, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti e, in questo caso, la commissione decide immediatamente entro il quarto giorno.

10. Gli elettori ricevono una scheda con indicazione delle liste e dei nomi dei candidati.

11. Gli elettori possono esprimere due preferenze per l'elezione dei consiglieri, rispettando le pari opportunità tra ragazzi e ragazze (come previsto dal comma 5 del presente articolo) indicando nella

scheda, un nome tra i ragazzi candidati che compongono la lista e un nome tra le ragazze candidate che compongono la lista.

12. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle votazioni.

13. Risulta eletto Sindaco dei ragazzi il candidato della lista che ottiene il maggior numero di consensi.

14. Sono eletti un numero di consiglieri comunali pari a quattordici (art. 3 comma 1).

15. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà così composto: i primi dieci candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista risultata vincitrice; i restanti quattro consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno, i candidati a Sindaco delle liste risultate non vincitrici più i candidati consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nelle suddette liste.

16. I risultati dello scrutinio sono esposti presso i plessi della scuola primaria e della scuola media di Colonna nonché sul sito istituzionale del Comune di Colonna e dell' I.C. "T. Gulluni".

17. Entro il 30 novembre il Sindaco di Colonna proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nella medesima seduta il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi nomina la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio e il Segretario del Consiglio Comunale, che provvede a redigere i verbali delle sedute.

Art. 5 - Sedute

1. Il CCR, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, che stabilisce l'ordine del giorno, si riunisce nella Sala Consiliare del Municipio o in altri idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale almeno una volta ogni tre mesi.

2. Le sedute del CCR sono pubbliche e della convocazione sarà data ampia informazione alla cittadinanza per potervi partecipare.

3. Esse sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.

4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari Consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio.

5. Le deliberazioni – sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal CCR saranno messe a verbale; il sistema di votazione è palese per alzata di mano.

6. Esse sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all'Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste, entro trenta giorni.

Art. 6 - Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta dei Ragazzi, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri e degli assessori.
2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Sindaco di Colonna, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Delegati, per le materie di competenza, per questioni ritenute rilevanti.

Art. 7 - Giunta dei Ragazzi

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al CCR nella prima seduta successiva alle elezioni. (si veda art. 4 comma 17 del presente Regolamento).
2. La Giunta è formata da un numero massimo di sei assessori, fra i quali sarà nominato il Vice Sindaco e dal Sindaco che la convoca e la presiede.
3. Il Sindaco sceglie i sei assessori tra i consiglieri eletti, facenti parte della lista vincitrice.
4. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma.

Tra le deleghe relative agli assessori vi possono essere argomenti riguardanti:

- educazione, scuola, vita civica e democratica, solidarietà e amicizia;
- sicurezza, educazione stradale;
- ambiente, verde pubblico e scolastico;
- cultura (musei, biblioteca, cinema, teatro, tv, spettacoli), storia e tradizioni del Comune di Colonna, turismo scolastico, memoria e pace;
- igiene, qualità della vita, sport, tempo libero;
- arredi scolastici;
- bilancio;
- ulteriori materie di interesse generale.

5. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso.
6. Spetta ad essi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCR.

Art. 8 - Sostituzione Consiglieri

1. In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con l'alunno o studente della stessa scuola che risulti il primo dei non eletti nella lista di riferimento.
2. Tra le cause di decadenza sono individuate: dimissioni volontarie; trasferimento dell'alunno in

altro plesso scolastico; disciplinare da parte dell'Istituto Scolastico in caso di comportamento contrario al regolamento dell'Istituto.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del CCR ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.